

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008. PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto:

le Leggi regionali 22 dicembre 2005, n. 20 e n. 21;
la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 40 "Legge finanziaria regionale" che stabilisce, fra l'altro, l'adozione in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento, della legge finanziaria da approvarsi immediatamente prima della corrispondente legge di assestamento dalla quale trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa;
il progetto di legge che viene presentato recante l'oggetto: "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del Bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento generale di variazione".

Preso atto della relazione presentata dal Vice Presidente e Assessore a "Finanze. Europa", con la quale sono state fornite le motivazioni tecnico-politiche circa la presentazione della legge finanziaria regionale correlata al progetto di legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008 approvato dalla Giunta regionale contestualmente al presente atto.

Ritenuta l'opportunità di approvare e presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di approvazione dell'Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i due provvedimenti legislativi.

Richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 recante l'oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", e concernente la revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli interni a seguito della entrata in vigore della L.R. n. 43/01.

Dato atto:

del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Risorse Finanziarie e Strumentali, dott. Luciano Pasquini, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;

del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari, espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie, dott.ssa Amina Curti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;
su proposta del Vice Presidente e Assessore a "Finanze. Europa";

a voti unanimi e palesi delibera:

a) di approvare il progetto di legge regionale "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento generale di variazione", nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

b) di presentare all'Assemblea legislativa il progetto di legge regionale di cui alla precedente lettera a) per l'approvazione a norma di legge.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Manutenzione e sviluppo del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti il sistema informativo regionale (SIR) volte allo sviluppo regionale della società dell'informazione secondo le finalità indicate nell'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) e nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale: manutenzione e sviluppo, è disposta un'ulteriore autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.800.000,00, per l'esercizio 2006, a valere sul Capitolo 03905.

Art. 2

Sviluppo del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alle leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

a)

Cap. 03840 “Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”

Esercizio 2006: Euro 250.000,00

b)

Cap. 03910 “Sviluppo del sistema informativo regionale (articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e articolo 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”

Esercizio 2006: Euro 3.000.000,00

c)

Cap. 03937 “Sviluppo del sistema informativo regionale: Piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”

Esercizio 2006: Euro 16.000.000,00.

Art. 3

Contributo annuale al “Nuovo Circondario Imolese”

1. Per contribuire alle spese di mantenimento, funzionamento e sviluppo dell'ente “Nuovo Circondario Imolese”, istituito ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), è autorizzata la concessione di un contributo annuale.

2. La determinazione del contributo è effettuata annualmente dalla legge regionale di bilancio ai sensi dell'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) a cui la Regione fa fronte mediante la dotazione del Capitolo 03112 afferente alla U.P.B. 1.2.2.2.2600 – Riordino territoriale.

3. La Giunta regionale con proprio atto definisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.

Art. 4

Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

a)

Cap. 03850 “Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”, afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale:

geologia e pedologia

Esercizio 2006: Euro 100.000,00

b)

Cap. 03854 “Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)” – CNI, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 – Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia (Nuova istituzione)

Esercizio 2006: Euro 50.000,00.

Art. 5

Interventi nel settore dell’artigianato

1. Per la promozione dello sviluppo e della qualificazione delle imprese artigiane secondo le finalità indicate nella legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell’impresa artigiana), nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.3.8270 – Sviluppo e qualificazione dell’impresa artigiana – è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a)

Cap. 22258 “Contributi a Enti locali territoriali per l’allestimento e il potenziamento delle aree di insediamento delle imprese artigiane e la realizzazione di infrastrutture di reti nonché di centri integrati di servizio (art. 5, comma 1, lett. c bis), L.R. 16 maggio 1994, n. 20) - CNI

Esercizio 2006: Euro 8.000.000,00.

Art. 6

Porti regionali e comunali

1. Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell’Emilia-Romagna sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali:

a)

Cap. 41250 “Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)”

Esercizio 2006: Euro 350.000,00

b)

Cap. 41360 “Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)”

Esercizio 2006: Euro 60.000,00

c)

Cap. 41570 “Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)”

Esercizio 2006: Euro 200.000,00.

Art. 7

Contributi all’Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)

1. Per l’espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dall’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell’Azienda regionale per la navigazione interna – ARNI), è disposta a favore dell’ARNI, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15820 – Porti fluviali, come segue:

Esercizio 2006: Euro 490.000,00.

Art. 8

Investimenti nel settore dei trasporti

1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è disposta la seguente

autorizzazione di spesa nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana:

a)

Cap. 43270 “Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)”

Esercizio 2006: Euro 3.000.000,00.

Art. 9

Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, a valere sui sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali:

a)

Cap. 45175 “Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall’art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)”

Esercizio 2006: Euro 3.500.000,00

b)

Cap. 45184 “Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. A) e B), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)”

Esercizio 2006: + Euro 2.400.000,00.

Art. 10

Protezione civile. Interventi di emergenza

1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l’ulteriore autorizzazione di spesa, per l’esercizio finanziario 2006, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature materiali per pronto intervento di Euro 2.900.000,00.

Art. 11

Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale e in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 279 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nel corso dell’esercizio 2006, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2004, per un importo massimo di Euro 90.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 ed afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

Art. 12

Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l’importo complessivo di Euro 897.997,72, costituendo per l’esercizio 2005 economia di spesa; a tale titolo vengono utilizzate nell’ambito delle medesime finalità indicate all’art. 23, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale

adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008). Il suddetto importo viene reiscritto con riferimento all'esercizio 2006 come segue:

a)

Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) – Mezzi statali" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 – Fondo sanitario – Risorse statali

Euro: 98.401,75

b)

Cap. 51721 "Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502). Mezzi regionali" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate

Euro: 799.595,97.

2. Lo stanziamento disposto dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, è aumentato di Euro 2.000.000,00 e viene utilizzato nell'ambito dei compiti indicati al suddetto comma e con riferimento alle seguenti lettere:

a)

per la quota di Euro 1.615.000,00;

b)

per la quota di Euro 385.000,00.

Art. 13

Investimento per i servizi educativi per l'infanzia

1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.1.22510 – Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia: Esercizio 2006: Euro 2.500.000,00.

Art. 14

Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2006, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 2.500.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 15

Contributi finalizzati alla messa in liquidazione della Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl)

1. Per la copertura degli oneri connessi alle operazioni di liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl) previste dall'art. 30 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008) è disposta, per l'esercizio 2006, un'ulteriore autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 70814 "Contributi finalizzati alla messa in liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl)" afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Attività culturali. Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni per un importo di Euro 220.000,00.

Art. 16

Partecipazione all'aumento del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 18 aprile 1992, n. 20, la Regione è autorizzata a partecipare all'aumento del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER) deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.
2. A tal fine è disposta, per l'esercizio 2006, la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27500 – Investimenti per lo sviluppo di attività culturali:

a)

Cap. 70619 “Conferimento di quote “una tantum” per la partecipazione alla formazione del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER) (art. 5, comma 3, L.R. 18 aprile 1992, n. 20)” – CNI
Euro: 330.000,00.

Art. 17

Recupero e restauro di immobili
di particolare valore storico e culturale

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di “Bologna città europea della cultura per l'anno 2000”, per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) è disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.280.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

Art. 18

Trasferimento all'esercizio 2006 delle autorizzazioni
di spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali

1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008), sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2006, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2005. Le autorizzazioni di spesa relative al 2005 ammontano complessivamente a Euro 350.363.104,77.

Progr.	Capitolo	U.P.B.	Importo		
1)	2698	1.2.3.3.4420	+	Euro	14.882,48
2)	2701	1.2.3.3.4420	-	Euro	106.000,00
3)	2708	1.2.3.3.4420	+	Euro	1.509,96
4)	3840	1.2.1.3.1510	+	Euro	279.909,89
5)	3850	1.2.3.3.4440	+	Euro	79.590,13
6)	3905	1.2.1.3.1500	+	Euro	241.543,02
7)	3909	1.2.1.3.1510	+	Euro	6.720,00
8)	3910	1.2.1.3.1510	+	Euro	2.268.154,34
9)	3925	1.2.1.3.1520	+	Euro	213.938,59
10)	3937	1.2.1.3.1510	+	Euro	3.664.026,84
11)	4276	1.2.1.3.1600	-	Euro	29.376,00
12)	16332	1.3.1.3.6300	-	Euro	216.090,52
13)	16400	1.3.1.3.6300	+	Euro	734.138,40
14)	23417	1.3.2.3.8350	-	Euro	648.205,23
15)	23419	1.3.2.3.8350	-	Euro	177.871,89
16)	23502	1.3.2.3.8220	+	Euro	50.000,00
17)	25525	1.3.3.3.10010	+	Euro	2.656.338,56
18)	25528	1.3.3.3.10010	+	Euro	2.224.187,59
19)	27718	1.3.4.3.11600	-	Euro	516.456,90
20)	27727	1.3.4.3.11610	-	Euro	2.062,77
21)	30640	1.4.1.3.12630	+	Euro	1.418.813,95

22)	30644	1.4.1.3.12630	-	Euro	38.023,54
23)	30646	1.4.1.3.12630	+	Euro	605.000,00
24)	30880	1.4.1.3.12620	+	Euro	25.000,00
25)	30885	1.4.1.3.12620	+	Euro	742.173,36
26)	31110	1.4.1.3.12650	+	Euro	4.193.036,12
27)	32020	1.4.1.3.12670	-	Euro	1.183.516,06
28)	35305	1.4.2.3.14000	-	Euro	154.000,00
29)	37150	1.4.2.3.14150	+	Euro	198.856,44
30)	37250	1.4.2.3.14170	+	Euro	50.000,00
31)	37332	1.4.2.3.14220	-	Euro	216.200,00
32)	37374	1.4.2.3.14220	-	Euro	32.387,94
33)	37378	1.4.2.3.14223	+	Euro	25.420,00
34)	37385	1.4.2.3.14223	+	Euro	2.198.275,06
35)	38030	1.4.2.3.14300	-	Euro	185.924,48
36)	39050	1.4.2.3.14500	-	Euro	156.568,53
37)	39220	1.4.2.3.14500	+	Euro	25.893,26
38)	39360	1.4.2.3.14555	+	Euro	1.144.890,14
39)	41250	1.4.3.3.15800	-	Euro	18.699,00
40)	41360	1.4.3.3.15800	-	Euro	49.479,61
41)	41570	1.4.3.3.15800	-	Euro	48.688,11
42)	41995	1.4.3.3.15820	-	Euro	465.776,00
43)	43027	1.4.3.3.16000	+	Euro	270.500,00
44)	43221	1.4.3.3.16010	-	Euro	20.496,88
45)	43270	1.4.3.3.16010	+	Euro	3.268.528,22
46)	45184	1.4.3.3.16200	-	Euro	4.913.268,28
47)	46125	1.4.3.3.16600	-	Euro	250.000,00
48)	47105	1.4.4.3.17400	+	Euro	305.681,35
49)	47111	1.4.4.3.17400	-	Euro	300.000,00
50)	47114	1.4.4.3.17400	-	Euro	2.268.935,67
51)	48050	1.4.4.3.17450	+	Euro	608.658,78
52)	48245	1.4.4.3.17530	+	Euro	3.634,46
53)	65707	1.5.1.3.19050	-	Euro	3.223.723,96
54)	65712	1.5.2.3.21080	-	Euro	219.523,10
55)	65714	1.5.1.3.19050	-	Euro	391.474,33
56)	65717	1.5.1.3.19050	-	Euro	1.459.740,22
57)	65770	1.5.1.3.19070	-	Euro	10.225.851,17
58)	68321	1.5.2.3.21060	+	Euro	124.935,05
59)	70545	1.6.5.3.27500	+	Euro	50.262,37
60)	70718	1.6.5.3.27520	-	Euro	3.362.019,62
61)	70720	1.6.5.3.27500	+	Euro	400.000,00
62)	71572	1.6.5.3.27540	+	Euro	2.769.550,00
63)	73060	1.6.2.3.23500	+	Euro	129.172,85
64)	73140	1.6.3.3.24510	-	Euro	600.000,00
65)	78569	1.4.2.3.14380	-	Euro	451.202,69
66)	78705	1.6.6.3.28500	-	Euro	209.506,71

Art. 19

Modifica alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della L.R. 19/1998 è inserito il seguente:

«1 bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i finanziamenti regionali possono essere assegnati anche a titolo di contributo, fino ad un massimo dell'80% della spesa relativa agli interventi comunali di riqualificazione degli spazi pubblici, rientranti fra quelli elencati nel comma 4 lettera d) del presente articolo, sulla base di un progetto preliminare delle opere redatto e approvato ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109».

Art. 20

Modifiche ed integrazioni del Capo VI, Titolo VI,
della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
(Riforma del sistema regionale e locale)

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 162 è sostituita dalla seguente:

«c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico. Nell'ambito delle funzioni generali di coordinamento la Regione provvede altresì all'individuazione, di concerto con gli enti territorialmente interessati, delle opere stradali compensative o connesse ad interventi ricadenti nella rete viaria di interesse regionale, nonché al trasferimento delle risorse di cui all'art. 167, commi 5 bis e 5 ter».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 167, sono aggiunti i seguenti:

«5 bis. La Regione è altresì autorizzata ad introitare le somme trasferite dai soggetti gestori di infrastrutture, sulla base di apposite convenzioni, al fine della progettazione e realizzazione delle opere stradali compensative o connesse agli interventi ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale.

5 ter. Le risorse di cui al comma 5 bis sono trasferite agli Enti sul cui territorio ricadranno le opere da progettare e realizzare, sulla base di specifiche convenzioni, attuative di quelle previste al comma 5 bis, che ne definiscano modalità, tempi e procedure».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 167-bis, è aggiunto il seguente:

«4 bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alle Province fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità provinciale inserita nei programmi speciali d'area di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area)».

Art. 21

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2006

1. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 11, della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo) è sostituita dalla seguente:

«j)
due rappresentanti designati congiuntamente, previa intesa, dalle Università degli Studi aventi sede legale nella regione;».

Art. 22

Completamento di programmi regionali d'area

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di incentivazione in materia turistica approvati nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area) e finanziati ai sensi delle leggi regionali 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque termali, qualificazione e sviluppo del termalismo), 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38) e 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38) per i quali non sia stato possibile il rispetto dei termini assegnati dagli atti di concessione ovvero assegnati ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007) per l'ultimazione e la relativa rendicontazione dei lavori, ovvero, ove già terminati, per la sola rendicontazione, sono stabiliti i termini indicati nei commi 2 e 3 per la conclusione dei relativi procedimenti.

2. Gli interventi, di cui al comma 1 possono essere ultimati entro il termine perentorio di mesi diciotto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La rendicontazione relativa agli interventi di cui al comma 1 non ancora conclusi all'entrata in vigore della presente legge, deve avvenire entro diciotto mesi dal termine stabilito dal comma 2 per la conclusione dei lavori, ovvero entro il termine in diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo in caso di mancato rispetto degli ulteriori termini di cui ai commi 2 e 3. Qualora l'intervento sia realizzato per lotti funzionali non si dispone la revoca del contributo regionale relativo ai lotti completati e funzionanti.

Art. 23

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2006-2008 – stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 24

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.